

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 26

(Disposizioni contabili)

- 1.** Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
- 2.** All'onere di 20.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
- 3.** Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5981 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Contributi in conto capitale per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche>>.
- 4.** All'onere di 230.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
- 5.** Per le finalità di cui all'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 262.100 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
- 6.** All'onere di 262.100 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 5 si provvede

mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio	capitolo	importo in euro
5.1.1.1088	6037	22.100
9.1.1.1153	1600	60.000
10.1.1.1163	9850	5.000
10.1.1.1163	9851	5.000
10.4.1.1170	1490	30.000
10.4.1.1170	1526	10.000
11.3.1.1180	490	5.000
11.3.1.1180	1210	10.000
11.3.1.1180	1491	5.000
11.3.1.1180	3513	110.000

7. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 (Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Per le finalità di cui all'articolo 8, commi 52 e 52 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.